

STATUTO – ASSOCIAZIONE CULTURALE “SENTIERI D'ACQUA ETS”

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione culturale denominata "**SENTIERI D'ACQUA ETS**", da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di Milano, Via Acerbi n. 29, CAP

20161, Regione Lombardia. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto.

Art. 2 – Scopi e Oggetto Sociale

L'Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro che persegue finalità di promozione sociale, culturale e di benessere del singolo e della comunità. L'Associazione svolge attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, in particolare nelle aree di:

- educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Le attività potranno articolarsi in:

- promozione del benessere fisico, psichico e sociale delle persone;
- creazione di spazi aggregativi e socializzazione;
- valorizzazione del territorio e delle sue risorse;
- organizzazione di eventi culturali, formativi e informativi;
- sviluppo di progetti con enti pubblici e privati;
- promozione del volontariato e cittadinanza attiva;
- utilizzo di metodologie partecipative e inclusive.

L'Associazione può svolgere attività economiche marginali e accessorie al fine di autofinanziare le attività istituzionali. L'Associazione può avvalersi di professionisti abilitati e iscritti agli albi competenti, nel rispetto della normativa vigente e senza esercizio abusivo di professioni regolamentate. L'Associazione può svolgere attività verso corrispettivo nei confronti di soci e terzi, purché tali attività siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali e i proventi siano destinati alle attività sociali.

Art. 3 – Soci

Possono diventare soci tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e presentano domanda di ammissione valutata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione avviene senza discriminazioni e nel rispetto del principio di uguaglianza tra gli associati. I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- Soci Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione.

- Soci Onorari: persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito in modo significativo al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione. La nomina di Soci Onorari è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La nomina dei Soci Onorari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Diritti e Doveri dei Soci

I Soci hanno diritto di:

- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione.
- Esprimere il proprio voto nelle Assemblee.
- Accedere alle cariche sociali, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.
- Essere informati sulle attività e sulla vita dell'Associazione.

I Soci hanno il dovere di:

- Osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.
- Collaborare alla realizzazione degli scopi sociali.
- Versare la quota associativa annuale, qualora prevista.
- Mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri soci e delle attività dell'Associazione.

Il mancato versamento della quota associativa può comportare la sospensione dei diritti sociali fino alla regolarizzazione.

Art. 5 – Perdita della Qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per:

- Dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- Mancato versamento della quota associativa annuale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali comportamenti contrari allo Statuto, agli scopi sociali o che arrecano danno all'immagine dell'Associazione. L'esclusione sarà comunicata al socio interessato, che potrà presentare ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il socio può presentare ricorso all'Assemblea.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente (se nominato)

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ai soci almeno 20 giorni prima della data fissata mediante e-mail o altro mezzo idoneo di comunicazione. L'avviso di convocazione deve indicare ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione.

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo
- nominare eventuali Soci Onorari
- deliberare su ogni altro argomento di interesse sociale sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o dai soci

Quorum Assemblea ordinaria

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su:

- modifiche dello Statuto
- scioglimento dell'Associazione
- devoluzione del patrimonio residuo
- altri atti di particolare rilevanza per la vita dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria può inoltre conferire specifici incarichi o deleghe a uno o più soci o membri del Consiglio Direttivo, autorizzandoli a compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione, quali a titolo esemplificativo:

- apertura o gestione di conti correnti bancari o postali
- sottoscrizione di atti o contratti
- espletamento di pratiche amministrative o fiscali
- rappresentanza dell'Associazione presso enti pubblici o privati.

Quorum Assemblea straordinaria

Per garantire il principio di democraticità dell'Associazione, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria richiedono quorum rafforzati.

Modifiche dello Statuto

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente

costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in proprio o per delega; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Deleghe di voto

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare al massimo tre soci oltre a sé stesso. La delega deve essere conservata agli atti dell'Associazione.

Modalità di partecipazione

La partecipazione e il voto in Assemblea avvengono in presenza. Non è prevista la partecipazione né il voto in modalità telematica o online, salvo diversa futura modifica statutaria deliberata dall'Assemblea straordinaria.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. È composto da un numero di membri non inferiore a 2 e non superiore a 3, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri membri. Il mandato dei consiglieri dura 5 anni ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- Attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
- Dirigere e coordinare le attività dell'Associazione.
- Formulare i programmi di attività e i progetti.
- Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- Deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci.
- Nominare il Presidente e il Vicepresidente.
- Gestire il patrimonio dell'Associazione.
- Stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati.
- Adottare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione.
- Delegare specifici compiti a singoli consiglieri o a commissioni di lavoro.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei registri dell'Associazione, cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 10 – Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente definendone le funzioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei registri dell'Associazione, cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Art. 11 – Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative;
- i contributi di privati, enti pubblici e organizzazioni;
- i proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- le donazioni, le eredità e i legati;
- ogni altro provento lecito destinato al perseguimento degli scopi sociali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di collaboratori, anche da parte dei propri associati, nel rispetto della normativa vigente. I relativi compensi devono essere proporzionati all'attività svolta e non possono in alcun modo configurare una distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Art. 12 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, possibilmente entro e non oltre il 30 Aprile.

Art. 13 – Scioglimento e Devoluzione Patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti o rappresentati.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione e dedotte eventuali passività, sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In mancanza di diversa destinazione deliberata dall'Assemblea, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In nessun caso il patrimonio residuo potrà essere distribuito, neppure in modo indiretto, ai soci, agli amministratori o ad altri componenti degli organi sociali.

Art. 14 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia di enti del Terzo Settore. Le modifiche normative future potranno essere recepite dall'Assemblea secondo le maggioranze previste.

Luogo e data

Ugento 03.03.2026

Firma dei Soci Fondatori

Sara Corro
Antonio
[Signature]